



COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA
PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30/12/2021

INDICE

- Art. 1. Oggetto del Regolamento*
- Art. 2. Soggetto attivo*
- Art. 3. Soggetti passivi*
- Art. 4. Modalità di applicazione*
- Art. 5. Determinazione dell'aliquota di compartecipazione*
- Art. 6. Esenzioni*
- Art. 7. Versamento*
- Art. 8 Decorrenza*
- Art. 9. Pubblicazione*
- Art. 10. Disposizioni transitorie e finali*

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dall'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 e s.m.i.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto Comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'art. 1 del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, successivamente modificato dall'art. 12 della Legge 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 1, comma 142 della Legge 296 del 27/12/2006, e successive modifiche ed integrazioni
4. Sono recepite le disposizioni previste, dall'art. 1 comma 11, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148 così come modificato dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.
5. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2 Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è riscossa dal Comune di Castione della Presolana, ai sensi dell'art. 1 comma 143 della Legge n. 296 del 27.12.2006 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3 Soggetti passivi

1. L'addizionale viene applicata, per ogni annualità di imposta, ai contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Castione della Presolana, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4 Modalità di applicazione

- 1. L'addizionale è determinata applicando** L'aliquota stabilita ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento al reddito complessivo del contribuente, come determinato ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri riconosciuti deducibili per la medesima secondo le disposizioni vigenti in materia.
2. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto delle detrazioni per la stessa riconosciute e del credito d'imposta riconosciuto ai redditi prodotti all'estero dall'art. 165 del D.P.R. n. 917/1986.

Art. 5 Determinazione dell'aliquota di compartecipazione

1. Le aliquote vengono determinate annualmente entro i limiti stabiliti dalla Legge. Possono essere ridotte o azzerate qualora ricorrano minori fabbisogni finanziari dell'Ente rispetto ai servizi forniti alla popolazione e tenuto conto delle altre risorse disponibili. Rimane peraltro inalterata, anche in questi casi, la piena validità ed operatività del presente Regolamento per ogni successiva variazione dell'aliquota stessa.
2. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata nella seguente misura: **0,5% (zerovirgolacinquepercento)**
3. La predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle norme vigenti, con deliberazione di Consiglio Comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
4. La deliberazione di variazione dell'aliquota ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze, purché avvenga entro il termine del 20 dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce. In mancanza di pubblicazione della delibera di determinazione delle aliquote entro il termine del 20 dicembre di ciascun anno, si applicano le aliquote stabilite per l'anno precedente.

Art. 6 Esenzioni

1. Dal 1 gennaio 2022 è applicata la soglia di esenzione sino a **€ 10.000,00= (diecimila/00 euro)** di reddito complessivo annuo determinato ai fini IRPEF, con la precisazione che la soglia è da intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. non è dovuta e, nel caso di superamento di detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.
2. La soglia di esenzione di cui al comma precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del D.L. 138 del 13.08.2011, come modificato dalla legge di conversione 148/2011 e dall'art. 13, comma 16, del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011, è stabilita unicamente in ragione del possesso del requisito reddituale sopra descritto e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.
3. Il Consiglio Comunale, con proprio provvedimento, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, potrà deliberare la variazione di esenzione.

Art. 7 Versamento

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato secondo le modalità di cui al D.M. 05.10.2007, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge 27.12.2006 n. 296.

Art. 8 Decorrenza

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27.12.2006, **entra in vigore il 1° gennaio successivo** alla data del provvedimento che lo approva. Tuttavia, qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine fissato per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, l'entrata in vigore è il 1° gennaio dell'anno di competenza.
2. Nel caso in cui, entro la data di approvazione del bilancio di previsione, non vengano deliberate variazioni nella misura dell'aliquota e del limite di esenzione, queste si intendono prorogate di anno in anno

Art. 9 Pubblicazione

1. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 del Dlgs.n.446/1997 e s.m.i. il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di sua esecutività secondo le modalità definite dal medesimo ministero.

Art. 10 Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.